

In continuazione di seduta.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 7 dell'O.d.g. ed indicato in oggetto, come da schema di deliberazione agli atti:

““

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Vista la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 278 del 19.12.2005 con cui veniva approvato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Vista l'ulteriore delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 10.07.2006 di integrazione del citato Regolamento;

Tenuto conto che in attuazione del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 occorre provvedere alla regolamentazione in materia di trattamento dei dati personali che disciplini:

- a. individuazione e compiti del Titolare e dei Responsabili delle banche dati esistenti presso le diverse articolazioni organizzative del Comune;
- b. utilizzo dei dati in possesso di un ufficio comunale da parte di altri uffici comunali;
- c. la comunicazione e diffusione a privati di dati personali contenuti nelle singole banche dati presenti presso gli uffici comunali;
- d. le modalità, per la verifica, da parte dei Responsabili del Trattamento, della sussistenza di una fonte legislativa o Provvedimento del Garante, che autorizzino ai sensi degli articoli 20 e 21 del *Codice Privacy*, il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari nonché le modalità per la verifica periodica dei dati trattabili ed operazioni eseguibili, nei casi previsti dal *Codice Privacy*.

Vista la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, nel sito Internet del Comune e nel periodico edito dal Comune.

Visto che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. emanato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal:

- Responsabile Servizio Affari Istituzionali: “Si attesta la regolarità tecnica della proposta”;
- Responsabile Servizio Finanze e Ragioneria: “Atto non comportante impegni di spesa. Visto per la regolarità contabile”;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il Regolamento per il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate dall'amministrazione comunale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Nonni, Responsabile Servizio Affari Istituzionali.

““

Ha la parola l'Assessore Pecchia Sabrina per l'illustrazione; il relativo intervento viene registrato su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritto a cura della Segreteria.

Quindi il Presidente, poichè nessun consigliere chiede la parola, pone ai voti lo schema di deliberazione soprascritto.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n.	30	
- Non partecipano al voto	n.	7	(Di Domenico, Bezziccheri, Cassiani G., Ceccarelli L., Tartaglione, Giorgi, Rossi)
- Votanti	n.	23	
- Voti favorevoli	n.	23	

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Esce il consigliere Del Monte; i presenti sono ora n. 29.

/ld

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI ORGANIZZATE, GESTITE OD UTILIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 1 - Oggetto

2. Il presente regolamento, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" di seguito denominato "*Codice privacy*" disciplina il trattamento dei dati personali contenuto nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale.
3. Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano altresì:
 - a. individuazione e compiti del Titolare e dei Responsabili delle banche dati esistenti presso le diverse articolazioni organizzative del Comune;
 - b. utilizzo dei dati in possesso di un ufficio comunale da parte di altri uffici comunali;
 - c. la comunicazione e diffusione a privati di dati personali contenuti nelle singole banche dati presenti presso gli uffici comunali;
 - d. le modalità, come dettagliate al successivo articolo 11, per la verifica, da parte dei Responsabili del Trattamento, della sussistenza di una fonte legislativa o Provvedimento del Garante, che autorizzino ai sensi degli articoli 20 e 21 del *Codice Privacy*, il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari nonché le modalità per la verifica periodica dei dati trattabili ed operazioni eseguibili, nei casi previsti dal *Codice Privacy*.

Articolo 2 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche.
2. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale si intendono le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, anche svolte per mezzo di intese, protocolli, convenzioni, accordi comunque definiti.

Articolo 3 – Semplificazione

1. L'Amministrazione Comunale, in adempimento all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli Enti territoriali, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio, degli Enti pubblici, operanti nell'ambito della Unione Europea, nel rispetto delle modalità e delle garanzie previste dalla vigente normativa e adottando tutte le misure individuate nel Documento Programmatico sulla sicurezza e comunque idonee ad assicurare la riservatezza ed integrità dei dati. La trasmissione dei dati può

avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

2. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di procedure idonee a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.

Articolo 4 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per "dato personale", "dati sensibili", "dati giudiziari", "trattamento", "comunicazione", "diffusione", e per ogni altra definizione, si fa riferimento al Codice privacy ed in particolare all'articolo 4.

Articolo 5 – Titolare, Responsabili, Incaricati

1. L'Amministrazione Comunale nel suo complesso, è Titolare dei dati personali e delle relative banche dati, gestite dalle proprie articolazioni organizzative ed è rappresentato, ai fini previsti dal *Codice Privacy*, dal Sindaco che si avvale per le relative funzioni, del Segretario Comunale nonché del Responsabile della Sicurezza delle banche dati informatiche i quali provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare le relative misure organizzative.
2. Ai sensi del *Codice Privacy* e del presente Regolamento il Titolare provvede a:
 - a. nominare il Responsabile della Sicurezza delle banche dati informatiche ed i Responsabili dei Trattamenti;
 - b. presidiare e sovrintendere attraverso il Comitato di Direzione sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di riservatezza, delle istruzioni e direttive impartite;
 - c. formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai Responsabili su proposta del Segretario Comunale, del Responsabile della sicurezza delle banche dati informatiche o del Comitato di direzione;
 - d. individuare ed aggiornare, su proposta dei Responsabili dei Trattamenti, l'archivio delle banche dati esistenti, i nominativi dei rispettivi Responsabili ed Incaricati, le sedi, i locali e gli strumenti utilizzati (informatici e non), attraverso l'approvazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
 - e. comunicare al Garante per la protezione dei dati personali le attività segnalate dai Responsabili del Trattamento, per le quali non è determinata dalla legge o da un Provvedimento del Garante, una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico, ai fini della relativa autorizzazione.
3. Il Comitato di Direzione garantisce l'uniformità di applicazione del *Codice Privacy* e del presente Regolamento nelle diverse articolazioni organizzative del Comune e collabora attivamente con il Titolare, il Segretario Comunale e con il Responsabile della Sicurezza delle banche dati informatiche, anche proponendo eventuale modulistica, schemi di accordo tipo, ecc. Con riferimento a banche dati condivise da più Servizi il Comitato di direzione se necessario, individua e propone al Titolare, le modalità di gestione e le forme di responsabilità.
4. I Responsabili delle strutture indicate nel "Regolamento di organizzazione - Sistema di direzione" e nello "Schema Generale di Organizzazione", sono Responsabili di tutte le banche dati personali per quanto di loro competenza nonché dei relativi trattamenti. Il Titolare può designare altri responsabili, ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy, scelti tra soggetti che per esperienza,

capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto e dell'attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia anche sotto il profilo della sicurezza. Il Titolare adotta apposito atto ricognitivo concernente l'individuazione dei Responsabili di cui al presente comma.

5. I Responsabili per il trattamento dei dati provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed in particolare a:
 - a. individuare e, se ritenuto opportuno, comunicare al Titolare, i nominativi oppure le categorie o specifici profili di operatori Incaricati del trattamento dei dati ;
 - b. fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal Titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
 - c. adottare le misure previste a proprio carico, dal Documento Programmatico sulla Sicurezza in stretta collaborazione con il Responsabile di cui al precedente comma 2°, lettera a);
 - d. curare, ai sensi dell'art. 13 del *Codice Privacy*, l'informativa agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica, o altre forme idonee di informazione nel caso di una generalità di interessati non immediatamente identificabile, inerente le attività di competenza, facendo espresso riferimento, in caso di dati sensibili e/o giudiziari, alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento;
 - e. adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi del comma 2°, dell'articolo 2, del *Codice Privacy*;
 - f. segnalare al Titolare, la necessità di procedere alla notifica di trattamenti ai sensi dell'articolo 37 del *Codice Privacy*;
 - g. segnalare al Titolare le attività rilevate o che si intendono avviare per l'ottimale perseguimento dei propri compiti istituzionali, per le quali non sia determinata dalla legge o da un Provvedimento del Garante, una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico affinché il Titolare possa procedere alla richiesta di autorizzazione a procedere al trattamento, volta al Garante per la protezione dei dati personali;
 - h. individuare le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni su di essi eseguibili ai sensi degli articoli 20 e 21 del *Codice Privacy*, proponendo l'aggiornamento del relativo Regolamento;
 - i. disporre motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare;
 - j. ogni altro adempimento a carico del Responsabile, in base alla vigente normativa.
5. Il Responsabile della Sicurezza delle banche dati informatiche provvede, in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico, ad assicurare lo sviluppo delle misure di sicurezza degli archivi informatici previste in particolare dal Disciplinare Tecnico – Allegato B) al *Codice Privacy*, e dal Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dall'Amministrazione Comunale.

6. Gli incaricati effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le modalità di cui agli 11 e 13 *Codice Privacy* e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dal Titolare e dal Responsabile di riferimento.

Articolo 6 – Esternalizzazione

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato, nelle forme e modalità determinate nel relativo contratto di servizio / disciplinare, da parte di:
 - a. società, enti o consorzi che per conto dell'Amministrazione Comunale forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da Leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengano attivate al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
 - b. soggetti, imprese, professionisti, collaboratori, ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dal Comune.
2. Nei casi di cui al precedente comma il contratto di servizio / disciplinare, contiene in particolare, l'indicazione della titolarità o con-titolarità, definisce le modalità di nomina del/dei Responsabile/i della banca dati e degli Incaricati, le operazioni di trattamento incluse le modalità di restituzione/cancellazione/distruzione delle banche dati da parte dell'affidatario al termine del contratto, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.
3. Il Responsabile della Sicurezza delle banche dati informatiche:
 - a. nel caso di affidamento all'esterno del trattamento, collabora con il rispettivo Responsabile della banca dati, curando il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario / affidatario, per tutto ciò che concerne gli aspetti informatici e la sicurezza;
 - b. nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, cura il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario.

Articolo 7 - Utilizzo interno dei dati

1. Salvo quanto espressamente previsto da leggi e regolamenti, la comunicazione dei dati all'interno delle diverse articolazioni organizzative dell'Amministrazione Comunale per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze dei singoli uffici, non è soggetta a particolari limitazioni, fermo restando l'adozione di modalità idonee alla tutela della riservatezza delle persone, nel caso di trasmissione di dati sensibili, giudiziari o comunque di particolare natura.
2. Fermo restando il vincolo del segreto d'ufficio e le responsabilità disciplinare e amministrativa a carico dei singoli dirigenti e dipendenti, la responsabilità penale e civile, prevista dalla legge per l'uso non corretto dei dati, resta a carico della persona che lo compie.

Articolo 8 - Trattamento di dati personali comuni

1. Fatta salva la vigente disciplina in materia di trasparenza e di accesso agli atti, i Responsabili del Trattamento, con riferimento al trattamento di dati diversi da quelli sensibili o giudiziari e in attuazione all'articolo 19 del *Codice Privacy*, verificano che:
 - a. il trattamento sia consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza dell'Ente;
 - b. la comunicazione da parte degli uffici dell'Amministrazione Comunale ad altro/i soggetto/i pubblico/i, sia prevista da norma di legge o di regolamento;
 - c. la comunicazione ad altro/i soggetto/i pubblico/i, in carenza di norma di legge o regolamento, sia effettuata esclusivamente se necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante e solo successivamente al decorso del termine di 45 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione come stabilito ai sensi dell'articolo 39 del *Codice Privacy* e comunque in assenza di determinazione negativa, anche successiva al predetto termine, da parte del Garante medesimo;
 - d. la comunicazione da parte degli uffici dell'Amministrazione Comunale a soggetti privati o ad Enti pubblici economici o la eventuale diffusione, siano previsti da norma di legge o di regolamento;
 - e. il trattamento avvenga nel rispetto di ogni altra modalità prevista dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Relativamente alle competenze demandate all'Ente Locale che richiedono la gestione e/o l'utilizzo di dati personali, ai fini di cui alla lettera d), del precedente comma, sono ammesse la comunicazione a soggetti privati o ad Enti pubblici economici e la diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili, giudiziari o comunque di particolare natura, ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali come definite al precedente articolo 2, comma 2°, con particolare riferimento a quelle di seguite elencate:

- a. Finalità nell'ambito delle attività di amministrazione generale e contabilità;
- b. Finalità di accertamento e riscossione di tasse ed imposte;
- c. Finalità nell'ambito di attività istituzionali in ambito comunitario e/o internazionale (accordi di collaborazione e gemellaggio);
- d. Finalità nell'ambito delle attività di servizi informativi e di relazioni con il pubblico;
- e. Finalità nell'ambito della promozione e diffusione di attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e di valorizzazione del tempo libero;
- f. Finalità nell'ambito delle attività di educazione e istruzione;
- g. Finalità in ambito sociale, socio – assistenziale, socio-educativo;
- h. Finalità nell'ambito delle attività di promozione economica del territorio;
- i. Finalità di promozione e diffusione dell'Associazionismo, dei valori di solidarietà e di valorizzazione della sussidiarietà e delle iniziative spontanee della società civile;
- j. Finalità di difesa dell'ambiente e della sicurezza della popolazione;
- k. Finalità di pianificazione urbanistica e amministrazione del territorio;
- l. Finalità di progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche;
- m. Finalità di protezione civile.

Restano fermi il divieto di comunicazione e diffusione nei casi ed ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25 e 18, comma 5°, del *Codice Privacy*.

Articolo 9 - Trattamento di dati sensibili e giudiziari

1. I Responsabili del Trattamento con riferimento al trattamento di dati sensibili e/o giudiziari e in attuazione, in particolare degli articoli 18, 20, 21, 22 e 25 del *Codice Privacy*, verificano che:
 - a. il trattamento sia previsto ed effettuato in conformità alla vigente normativa ed in particolare secondo le modalità, limiti e prescrizioni stabiliti dagli articoli 20, 21 e 22 del *Codice Privacy* nonché nel rispetto delle determinazioni assunte con le Schede di rilevazione allegate al Regolamento comunale specificatamente adottato;
 - b. le operazioni di trattamento effettuate siano unicamente quelle indispensabili e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi, in conformità alle determinazioni stabilite nelle Schede allegate allo specifico Regolamento, ed in particolare che la comunicazione da parte degli uffici dell'Amministrazione Comunale ad altro/i soggetto/i pubblico/i o privato sia prevista da norma di legge o di regolamento o dalle predette determinazioni o ancora, da autorizzazione del Garante;
 - c. la diffusione di dati sensibili o giudiziari avvenga solo ed esclusivamente se prevista da espressa disposizione di legge;
 - d. non vengano diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute;
 - e. il trattamento avvenga nel rispetto di ogni altra modalità prevista dalla vigente normativa e dal presente regolamento al fine della tutela della riservatezza.
2. La richiesta di comunicazione di dati sensibili inoltrata da altri soggetti pubblici o privati, può essere soddisfatta solo:
 - a. quando il soggetto pubblico richiedente persegue finalità che per legge o per il proprio ordinamento siano considerate di rilevante interesse pubblico; in tale caso il richiedente deve indicare espressamente la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla richiesta stessa il carattere di rilevante interesse pubblico;
 - b. nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione avanzata dall'Autorità Giudiziaria;
 - c. quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere, innanzi all'Autorità Giudiziaria, penale, civile o amministrativa, un proprio diritto, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 13.
3. Nelle ipotesi in cui le leggi, lo statuto o i regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie, i Responsabili del procedimento ed i Responsabili del Trattamento, adottano misure idonee a garantire la riservatezza delle persone con riferimento ai dati sensibili e giudiziari.
4. Ai sensi del comma 11, dell'articolo 22 del *Codice Privacy*, la diffusione di dati sensibili o giudiziari è ammessa solo se prevista da espressa disposizione di legge. Restano in ogni caso fermi, il divieto di comunicazione e diffusione nei

casi previsti ed ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25 e 18, comma 5°, del *Codice Privacy*.

Articolo 10 - Trattamento specifico nell'Ambito Territoriale Sociale

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari necessario per la realizzazione delle finalità perseguite attraverso gli Ambiti Territoriali previsti dall'articolo 8, comma 3°, lettera a), della "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" – legge 8 novembre 2000 n. 328, ed in particolare, perseguiti dall'Ambito Territoriale Sociale n. 1 istituito con Delibere Giunta Regione Marche n. 337 del 13.2.2001 e n. 592 del 19.3.2002, di cui il Comune di Pesaro è Ente capofila avviene in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale e secondo le specifiche determinazioni assunte con il Regolamento adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del *Codice Privacy*.
2. Il Comune di Pesaro assume la con-titolarietà insieme ai singoli Comuni di residenza degli interessati e, per gli interventi di competenza, insieme alla Zona Territoriale n. 1 dell'A.S.U.R., con riferimento alle banche dati comunicate dai predetti Enti al Comune di Pesaro in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 1. La con-titolarietà è riferita a tutti i trattamenti di dati sensibili e giudiziari indispensabili al perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dalla vigente legislazione, nelle aree "socio assistenziale" e "integrazione socio – sanitaria" e nello specifico, a tutti gli interventi realizzati ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia e a tutte le aree organizzative (minori, adulti in condizioni di disagio, persone in situazione di disabilità o con patologia psichiatrica, immigrati, anziani etc.). Le operazioni eseguibili con particolare riferimento alla comunicazione a soggetti pubblici, a soggetti del terzo settore e ad altri soggetti privati, sono determinate ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali di settore e del Regolamento comunale richiamato al precedente comma.
3. Ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle finalità dell'Ambito Territoriale Sociale n. 1, si applica quanto previsto al comma 4°, del precedente articolo 9.

Articolo. 11 - Monitoraggio periodico

1. I Responsabili del Trattamento monitorano anche attraverso idonee istruzioni agli Incaricati, i requisiti dei dati con particolare riferimento alla loro esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza nonché, con riferimento ai dati sensibili e/o giudiziari, l'indispensabilità e non fungibilità, rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, valutando specificatamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti da svolgere.
2. I Responsabili del Trattamento con riferimento alle determinazioni stabilite nelle Schede di rilevazione allegata al Regolamento Comunale adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del *Codice Privacy* :
 - a. Monitorano i trattamenti di competenza censiti nelle Schede, al fine di garantire che per l'esercizio delle singole attività istituzionali, permane l'effettiva necessità di trattare dati sensibili e/o giudiziari;
 - b. verificano con cadenza almeno annuale, la corretta individuazione della tipologia di dati sensibili e/o giudiziari e delle operazioni eseguibili in

ciascuna delle attività di rilevante interesse pubblico per le quali si confermi a seguito del monitoraggio costante effettuato ai sensi della precedente lettera a), la necessità di continuare a trattare le predette tipologie di dati.

A seguito delle verifiche di cui al presente comma, valutando per ogni attività rilevata, l'ambito di operatività concesso dalla normativa di settore, dalla legislazione vigente in materia di privacy e dal presente regolamento, i Responsabili del trattamento propongono all'organo competente l'integrazione e/o modificazione delle determinazioni assunte con le singole Schede di rilevazione.

Articolo 12 - Diritti dell'interessato

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendano esercitare i diritti di cui all'articolo 7 e seguenti del *Codice Privacy* indirizzano le relative istanze al Responsabile del trattamento delle banche dati di riferimento.
2. Il Responsabile del trattamento delle banche dati adotta tutte le misure e i comportamenti positivi atti a rendere effettivo l'esercizio dei diritti dell'interessato (accesso ed informazione, cancellazione, correzione e rettifica, aggiornamento, opposizione, attestazione).

Articolo 13 - Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. In attuazione dell'art. 59 del *Codice Privacy*, i tipi di dati sensibili e giudiziari contenuti nei documenti amministrativi e le operazioni di trattamento effettuate in applicazione della disciplina sul diritto di accesso sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione. A tal fine, in applicazione dell'art. 22, comma 5, del *Codice Privacy*, sono consentite unicamente le operazioni di consultazione, selezione, estrazione, utilizzo e comunicazione.
2. Ai sensi dell'art. 60 del *Codice Privacy*, quando la richiesta di accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito solo se il diritto sottostante che il terzo intende far valere, sulla base del materiale documentale al quale chiede di accedere, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.